



QUESTURA DI SALERNO
Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali
Sezione Informativa – Squadra Tifoserie

Oggetto: Verbale di notifica.-

L'anno 2011, addì 17 del mese di giugno, alle ore 13.20, in Salerno via Roma, presso la sede del Comune di Salerno.--//

Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., Ispettore Capo Rocco Palladino, della Polizia di Stato, in servizio presso il suddetto Ufficio, è presente

BIRACA HELLA FONZIONARIO DI GOVERNO
del Comune di Salerno.

al quale viene notificato, previa consegna di una copia il provvedimento prot.n. 0045364/2001(Area I del Prefetto della Provincia di Salerno datato 17 giugno 2011, relativo all'incontro di calcio "Salernitana calcio 1919 vs Hellas Verona F.C." finale di ritorno dei play off del campionato nazionale di Lega Pro 1^a Divisione girone "A", che si disputerà a Salerno domenica 19 giugno 2011.---//

Letto, confermato e sottoscritto.--//

L'interessato

[Signature]



Il verbalizzante

[Signature]



Il Prefetto della Provincia di Salerno

Prot. n. 0045364/2011/ Area I

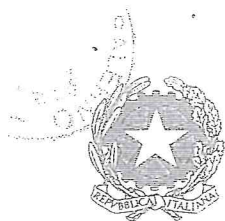
VISTO il proprio precedente provvedimento di pari numero in data 14 giugno 2011, con il quale, in relazione alla disputa dell'incontro di calcio calcio "*Salernitana Calcio 1919 – Hellas Verona F.C.*", finale di ritorno dei *play off* del Campionato nazionale di Lega Pro di 1^a Divisione, girone "A", in programma domenica 19 giugno 2011 nello stadio "*Arechi*" di Salerno, sono state disposte le seguenti prescrizioni:

- vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio per i residenti nella Regione Veneto riservata ai soli possessori della "*tessera del tifoso*", materialmente rilasciata, nel numero massimo di 2000 unità, pari alla capienza del settore ospiti - Curva Nord - dello stadio "*Arechi*";
- il giorno della gara, vendita dei tagliandi di accesso allo stadio riservata ai soli residenti nella Provincia di Salerno;

VISTA la Determinazione n. 32/2011, adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella seduta del 16 giugno 2011, con la quale, in relazione alla disputa del predetto incontro di calcio, ritenuto ad alto rischio, ferme restando le misure organizzative di rigore suggerite con la Determinazione n. 29/2001 dell'8 giugno 2011, e a parziale modifica di quanto stabilito con determinazione n. 31/2011 del 13 giugno 2011, si chiede al Prefetto, sentito il Questore, di estendere la vendita dei tagliandi di ingresso, nell'ambito dei posti messi a disposizione dalla società "*Salernitana Calcio 1919*", ai residenti nella regione Veneto in possesso della ricevuta di richiesta della "*tessera del tifoso, regolarmente rilasciata e già vidimata con la verifica della Questura di Verona*";

VISTA la nota n. A4/11/1272.7/Gab. in data 16 giugno 2011, con la quale il Questore di Salerno, preso atto della Determinazione n. 32/2011 adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella seduta del 16 giugno 2011, ha proposto l'adozione, in occasione dell'incontro di calcio in argomento, dell'ulteriore prescrizione indicata nella nota medesima;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella summenzionata determinazione, e la successiva proposta del Questore di Salerno;



Il Prefetto della Provincia di Salerno

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931;

DISPONE

in occasione della disputa dell'incontro di calcio "*Salernitana Calcio 1919 – Hellas Verona F.C.*", previsto domenica 19 giugno 2011 presso lo stadio "*Arechi*" di Salerno, finale di ritorno dei *play off* del Campionato nazionale di Lega Pro, 1^a Divisione, girone "A", le seguenti prescrizioni :

- vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio per i residenti nella Regione Veneto, nel numero massimo di 2000 unità, pari alla capienza del settore ospiti - Curva Nord - dello stadio "*Arechi*", riservata ai soli possessori della "*tessera del tifoso*" o della ricevuta di richiesta della tessera medesima, regolarmente rilasciata e già vidimata con la verifica della Questura di Verona;
- il giorno della gara, vendita dei tagliandi di accesso allo stadio riservata ai soli residenti nella Provincia di Salerno.

Dalle suindicate limitazioni sono esclusi i turisti stranieri.

Il Questore di Salerno disporrà per la notifica del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati, nonché tutti gli interventi ritenuti idonei per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Salerno, 17 giugno 2011

Il Prefetto
(Marchione)